

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4463 del 11/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. LA VIA DEL COLLE SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Bertinoro, Via Collinello n. 1501. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali, sala vendita-degustazione con annessi locali/depositi di servizio sito in Bertinoro, Via Collinello n. 1501
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4585 del 11/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. LA VIA DEL COLLE SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Bertinoro, Via Collinello n. 1501. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali, sala vendita-degustazione con annessi locali/depositi di servizio sito in Bertinoro, Via Collinello n. 1501.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 12/09/2016, acquisita al Prot. Com.le 16549 e da Arpae al PGFC/2016/13519 del 14/09/2016, da LA VIA DEL COLLE SOCIETA' AGRICOLA S.S., nella persona dell'Arch. Battistini Matteo, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Collinello n. 1501, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento ove si svolge attività di lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali, sala vendita-degustazione con annessi locali/depositi di servizio sito in Comune di Bertinoro, Via Collinello n. 1501, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 11/10/2016 Prot. Com.le 18474, acquisita da Arpae al PGFC/2016/14983 del 12/10/2016, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta documentazione a completamento;

Considerato che in data 14/10/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 18798 ed al PGFC/2016/15276 del 19/10/2016;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, in data 08/11/2016 con nota Prot. Com.le 20501 acquisita da Arpae al PGFC/2016/16341 del 10/11/2016, il Responsabile del Servizio Ambiente ed Edilizia Pubblica del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: *"(...) Preso atto che la Ditta ha dichiarato di svolgere attività a bassa rumorosità elencata nell'allegato B del DPR 10.10.2011, n. 227; Si da atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, non risulta necessario acquisire la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/95 e dell'art. 10 della L.R. 9 maggio 2011, n. 15, o Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di Tecnico Competente in Acustica resa ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 19.10.2011. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, e le emissioni di rumore comportate dall'attività non dovranno in ogni caso superare i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune di Bertinoro."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, acquisite in data 08/11/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **LA VIA DEL COLLE SOCIETA' AGRICOLA S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **LA VIA DEL COLLE SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C.F./P.IVA 04253980405) con sede legale in Bertinoro, Via Collinello n. 1501, per l'**insediamento ove si svolge attività di lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali, sala vendita-degustazione con annessi locali/depositi di servizio** sito nel **Comune di Bertinoro, Via Collinello n. 1501**.
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali, sala vendita-degustazione con annessi locali/depositi di servizio, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 7 a.e.;
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in due pozzetti degrassatori da 250 lt ciascuno, fossa Imhoff da 8 a.e. e filtro batterico anaerobico da 5,34 mc (h = 1,50 mt);
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera b);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 04/11/2016 acquisita al Prot. Arpae PGFC/2016/16033;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 13/09/2016 al Prot. Arpae PGFC/2016/13519;
- Tavola T7 denominata “Schemi per calcolo invarianza – Schema Rete Fognaria”, comprensiva delle Piante del fabbricato oggetto di intervento, in scale 1:500, 1:200 e 1:100, a firma del tecnico Arch. Battistini Matteo, datata Luglio 2016, acquisita agli atti in data 13/09/2016 al al Prot. Arpae PGFC/2016/13519 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Collinello n. 1501 - Bertinoro
Destinazione dell'insediamento	Lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali, sala vendita-degustazione con annessi locali/depositi di servizio
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	7 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Due pozzetti degrassatori da 250 lt ciascuno, fossa Imhoff da 8 a.e. e filtro batterico anaerobico da 5,34 mc (h = 1,50 mt)
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) I pozzetti degrassatori e la fossa Imhoff dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico anaerobico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto

autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.

- 4) I pozzetti degrassatori, la fossa Imhoff e il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 5) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 6) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.